



Federazione Sindacale Italiana Osteopati

Fe.S.I.Os.
FEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA OSTEOPATI
Associazione no profit

STATUTO

ART.1- DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione denominata “Federazione Sindacale Italiana Osteopati” - con la sigla Fe.S.I.Os. .

Essa è l'organizzazione sindacale e associazione professionale orientata alla diffusione in Italia ed in Europa della professione osteopatica e alla rappresentanza dei propri iscritti sia in ambito di strutture pubbliche che private.

ART.2- SEDE

L'Associazione ha sede a Milano in Via E. Breda n.120.
La sua dell'Associazione è illimitata.

ART.3- SCOPI

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro.
Come scopo si propone:

- a) Riunire, rappresentare e certificare gli osteopati che hanno conseguito la laurea in osteopatia presso università e istituti privati, da esse accreditate, appartenenti all'Unione Europea, aventi un corso universitario di almeno 5 anni (incluso tirocinio clinico);
- b) Accreditare strutture pubbliche e private che organizzano corsi di laurea in Osteopatia a tempo pieno di almeno 5 anni con tirocinio clinico;
- c) Tutelare gli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali, ed assistenziali degli osteopati operanti in ambito italiano ed europeo;
- d) La stipula e la cura delle sue applicazioni di convenzioni, accordi, contratti con Enti, Istituzioni, Associazioni Private e/o SSN;
- e) La rappresentanza sindacale nell'applicazione dei contratti professionali sia con il SSN che con privati;
- f) Promuovere tutte le forme di unità di azione e collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali di altre categorie;



Federazione Sindacale Italiana Osteopati

- g) Il dialogo e il confronto con le parti politiche e sociali anche al fine del miglioramento delle organizzazioni sanitarie in Italia e in Europa;
- h) Definire gli standard di competenza e dettagliare il livello minimo da conseguire per accedere alla professione di osteopata e per l'esercizio stesso della professione;
- i) L'appoggio, la promozione, la realizzazione di iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua ed aggiornamento degli osteopati. Sovrintendere ed accreditare corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e attività formative per i futuri osteopati e per gli osteopati laureati;
- j) L'accesso degli osteopati a Bandi di Concorso e finanziamenti pubblici e privati a livello nazionale e internazionale;
- k) Occuparsi dell'informazione della categoria attraverso l'attività editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione stessa. Pubblicare riviste scientifiche, libri, video, CD, DVD, e altro materiale per migliorare la professionalità degli iscritti;
- l) Organizzare congressi, convegni, conferenze, riunioni di carattere formativo o tecnici-formativo, commissioni scientifiche e quant'altro idoneo alla realizzazione dello scopo sociale, compresa la possibilità di collaborare e/o aderire ad altre associazioni e federazioni con le quali si condividono obiettivi e fini. I proventi dell'associazione saranno completamente erogati per provvedere all'attuazione dello scopo sociale;
- m) Redigere un **Codice Deontologico** che definisca gli standard di condotta e prassi dell'osteopata, al fine di garantire e assicurare la sicurezza del paziente.

ART.4- PATRIMONIO ED ENTRATE

Il fondo comune della Federazione e' costituito :

- dai versamenti delle quote di iscrizione, di quelle associative annuali e dalle quote straordinarie;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio, utili di convegni, congressi etc.;
- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati e/o da ogni entrata non descritta.

ART.5- ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo, da sottoporsi all'Assemblea dei soci per l'approvazione.



Federazione Sindacale Italiana Osteopati

ART.6- SOCI

Sono ammessi come soci tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione in possesso di laurea in osteopatia rilasciata da università e istituti privati, da essa accreditate, appartenenti all'Unione Europea, aventi un corso universitario di almeno 5 anni (incluso tirocinio clinico) e che verseranno la quota di iscrizione. La domanda di ammissione può essere inoltrata anche da coloro che non hanno i requisiti richiesti: l'ammissione sarà subordinata alla valutazione, da parte della Commissione di Formazione, del curriculum di studio. La stessa, valutati i titoli e il livello di preparazione, stabilisce un apposito percorso formativo di completamento tale da soddisfare i requisiti richiesti. Il candidato dovrà, quindi, frequentare il corso in strutture accreditate o università dell'Unione Europea che rientrino in quelle accettate dalla Fe.S.I.Os. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

ART.6.1- SOCI POSTULANTI

Sono ammessi come soci postulanti della Federazione tutti coloro che inoltrano domanda di iscrizione, senza possedere i requisiti richiesti per l'ammissione come soci, e hanno ricevuto dalla Commissione di Formazione la valutazione positiva per l'accesso al percorso formativo di completamento. La condizione di socio postulante è sottoposta a verifica semestrale riguardo la frequenza del suddetto corso.

ART.6.2- SOCI AD ONOREM

L'Assemblea dei soci della Federazione si riserva la possibilità di nominare soci Ad Onorem.

ART.7- DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I soci sono tenuti rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

ART.8- CAUSE DI DECADENZA DELLA QUALITA' DEL SOCIO

La qualità del socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. La propria adesione all'associazione può essere rescissa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno durante l'anno di associazione o prima del rinnovo dell'adesione mediante versamento della quota associativa.



Federazione Sindacale Italiana Osteopati

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

ART.9- AMMINISTRAZIONE

La Fe.S.I.Os. rappresenta gli iscritti e la categoria presso gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale e internazionale, ogni legittima autorità costituita ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta. Gli organi della Federazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente della Federazione,
- Vice Presidente,
- Collegio dei Probiviri,
- Collegio dei Revisori.

ART.9.1- ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano della federazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, ma nessun socio può avere comunque diritto a più di tre voti.

L'Assemblea, convocata anche fuori dalla sede sociale, si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o la maggioranza dei soci ne ravvisano l'opportunità. La convocazione, fatta a mezzo di avviso scritto contenente l'ordine del giorno da spedirsi a ciascun Socio, dovrà pervenire agli stessi almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea dei soci delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali della Federazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente Onorario e sulla nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori e, in via straordinaria, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in assenza dal suo Vice. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati, e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In mancanza del quorum, l'Assemblea viene rimandata a nuova data da comunicare con almeno quindici giorni prima della data stabilita ai soci. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Federazione Sindacale Italiana Osteopati

ART.9.2- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre ed un massimo di undici consiglieri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.

Il Consiglio Direttivo viene convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo ed il preventivo e deliberare in merito all'ammontare della quota sociale. La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, eccetto quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Tra i compiti spettanti al Consiglio vi è quello di vigilare sui provvedimenti relativi all'istruzione e alla formazione in osteopatia al fine di assicurare una conduzione competente e sicura della prassi osteopatica. E' quindi probabile che il Consiglio istituisca **commissioni** – di ricerca, relazioni pubbliche e promozione, sostegno in questioni professionali, formative, deontologiche - che consideri idonei per lo svolgimento delle sue funzioni.

Esso inoltre, procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi. Dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà fatto risultare da verbali trascritti sul libro tenuto con le modalità di cui all'art.2215 C.C., firmati dal Presidente e dal Segretario.

Per l'eleggibilità del Consiglio Direttivo, i candidati non devono ricoprire incarichi che si trovino in conflitto con la gestione della Federazione stessa e perseguimento dei suoi scopi.

ART.9.3- IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo con un limite di eleggibilità di tre mandati, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Ad esso, ed in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con firma disgiunta, è attribuita la rappresentanza legale della Federazione nei confronti di terzi e in giudizio, per tutti gli atti; il Presidente inoltre, terrà tutti i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Spetta al Presidente della Federazione constatare la regolarità delle deleghe, la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.



Federazione Sindacale Italiana Osteopati

ART.9.4- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il controllo della gestione della Federazione, della definizione delle controversie tra i soci e tra soci e Federazione, delle infrazioni statutarie compiute da singoli soci e/o organi dell'Associazione sono devoluti al collegio dei probiviri. Il collegio è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ogni tre anni tra i soci stessi o tra persone esterne alla Federazione. Di questi cinque membri, due possono essere eletti tra i soci postulanti.

ART.9.5- COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità e controlla la corrispondenza del bilancio consuntivo con le risultanze della scritte contabili. È composto da tre membri eletti dall'Assemblea ogni tre anni tra i soci stessi o tra persone esterne alla Federazione. Di questi tre membri del collegio, uno può essere eletto tra i soci postulanti.

ART.10- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.